



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE PER LO SVILUPPO
RURALE
SETTORE VALORIZZAZIONE DELL'IMPRENDITORIA AGRICOLA

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Simone Tarducci

Decreto

N° 2081

del 03 Maggio 2010

Publicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Allegati n°: 0

Oggetto:

Reg. Ce 1698/05 - PSR 2007-2013. Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole".Bando per la fase 3 - fondi 2010. Adeguamento DAR e proroga scadenza per presentazione domande.

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 05-05-2010

Atti Collegati:

	<i>Numero di adozione</i>	<i>Data</i>	<i>Tipo di intervento</i>
Decreto soggetto a solo controllo amministrativo	752	24-02-2010	Modifica

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” ed in particolare l'art. 2, c. 4, e l'art. 9 che definisce le competenze del Responsabile del Settore;

Visto il decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Economico n. 2789 del 20 giugno 2008, con il quale il sottoscritto Dirigente Simone Tarducci è stato nominato responsabile del Settore “Valorizzazione dell'imprenditoria agricola”

Visto il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 e s.m.i, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 e s.m.i, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Visto il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 07 dicembre 2006 e s.m.i, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Vista la Decisione della Commissione Europea del 16/10/2007 n. C (2007) 4664 e s.m.i. che ha approvato il documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo 2007/2013;

Vista la DGR n. 745 del 22/10/2007, con cui si prende atto del testo del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Toscana a seguito dell'approvazione da parte della Commissione Europea con decisione C (2007) 4664 del 16/10/2007;

Vista la DGR n. 463 del 31/3/2010 “ Reg. Ce n. 1698/15 – Psr 2007/2013 – nuova approvazione Documento Attuativo Regionale”;

Vista la DGR n. 244 del 1/03/2010 con la quale viene approvato il Prezzario regionale dei lavori pubblici;

Preso atto che a seguito della approvazione della D.G.R. n. 463 del 31/3/2010 è necessario apportare alcune modifiche al bando relativo alla Misura 311 – “Diversificazione in attività non agricole” del PSR 2007/2013 fase 3 (fondi 2010), contenute nell'allegato A del decreto dirigenziale n. 752 del 24/2/2010, in particolare per la definizione dell'affidabilità, per l'inizio lavoro/acquisti/investimenti, nonché per il subentro nella titolarità delle domande di aiuto;

Considerato le richieste ricevute da parte delle associazioni di categoria del settore agricolo in particolare da parte di CIA e Confagricoltura, inerenti la richiesta di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto sulla Misura 311 di cui al decreto dirigenziale n. 752 del 24/2/2010;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, procedere alla determinazione di un nuovo termine entro cui far presentare le domande di aiuto per la Misura 311 e rinviare ad un successivo

atto per la riapertura dei termini per la fase 4 (fondi annualità 2011) nel rispetto di quanto previsto dal DAR al paragrafo 3.3.6 “Tempistica”;

Preso atto delle recenti innovazioni intervenute sulla normativa del settore agrituristico con le modifiche introdotte dalla l.r. 80/2009, che ha modificato la l.r. 30/2003 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”, e delle conseguenti modifiche introdotte dal Reg. 35/2010 che ha modificato il Regolamento n. 46/2004, attuativo della legge 30/2003;

Ritenuto opportuno adeguare alcuni passaggi del bando della misura 311 relativi all’azione B (agriturismo) alle recenti modifiche di cui al punto precedente;

Considerato che nel bando approvato con il citato decreto n. 752 del 24/2/2010, è presente un errore di digitazione da correggere al paragrafo “6.1 AZIONE A – diversificazione”, punto “Ulteriori specifiche interventi a.3: cumulabilità dei contributi”;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti modifiche all’allegato A che costituisce parte integrante del proprio decreto dirigenziale n. 752 del 24/2/2010 avente per oggetto “Reg. Ce n. 1698/05 - PSR 2007/2013 Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole". Approvazione del bando contenente disposizioni tecniche e procedurali della Misura 311 per la fase 3 - fondi 2010” :

A) Il paragrafo “5.2 Non ricevibilità e penalizzazioni per casi di inaffidabilità” è interamente sostituito come segue:

“Al fine dell’ammissione al sostegno i richiedenti devono essere affidabili in base all’esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell’assegnazione dei fondi. Le conseguenze dell’eventuale inaffidabilità possono essere la non ricevibilità della domanda, oppure una penalizzazione secondo la casistica sotto elencata:

a) **Inaffidabilità totale**, quando il richiedente, per una singola domanda:

1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 e 2007/13, è stato iscritto nel registro debitori dell’Organismo pagatore e non ha restituito completamente le somme dovute; in tale caso viene escluso dal sostegno del FEASR fino a completa restituzione/compensazione delle somme dovute e l’eventuale domanda da esso presentata non è ricevibile.

Qualora, successivamente all’atto di assegnazione, un beneficiario sia stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi dei PSR 2000/06 e 2007/13 e non abbia ancora restituito completamente le somme dovute, i pagamenti in suo favore sono sospesi fino alla restituzione/compensazione delle somme dovute.

La situazione di assenza di inaffidabilità totale, quale condizione di accesso deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

b) **Inaffidabilità parziale grave**, quando il richiedente, per una singola domanda:

1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13, per importi superiori al 20% dei fondi ricevuti per una singola domanda e superiori a € 10.000 e ha restituito/compensato le somme dovute;

2) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità commessa deliberatamente ed è stato soggetto *ad esclusione dal sostegno su una determinata misura*.

In tali casi viene applicata una riduzione di **5** punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

c) **Inaffidabilità parziale media**, quando il richiedente, per una singola domanda:

1) è stato soggetto *a recupero dei fondi ricevuti* ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13 *e non rientri nel caso previsto nel precedente punto b.1*;

2) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità *commessa deliberatamente* ed è stato soggetto *a riduzione del sostegno per importi pari al 50% del premio concesso*;

In tali casi viene applicata una riduzione di **2** punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

d) **Inaffidabilità parziale lieve**, quando il richiedente, per una singola domanda:

1) *è stato soggetto a revoca dei fondi concessi ai sensi dei PSR 2000/06 o 2007/13*.

In tali casi viene applicata una riduzione di 0.5 punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

Sono esclusi i casi di revoca, recupero, riduzione ed esclusione dovuti a cause di forza maggiore.

Nel caso in cui l'impresa ricada in più situazioni, si considera la più penalizzante ai fini dell'attribuzione del punteggio. La verifica dell'affidabilità è svolta mediante le registrazioni presenti nell'anagrafe ARTEA, nel rispetto di quanto previsto dal DAR."

B) al paragrafo "5.4 inizio lavori/acquisti/investimenti" la lettera b) è sostituita come segue:

"b) nel caso di investimenti che comprendono solo modesti lavori edili e di impiantistica, e che quindi non necessitano di titolo abilitativo, l'impresa richiedente deve produrre una dichiarazione *a firma di un tecnico abilitato* nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori che deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;"

C) al paragrafo "6.1 AZIONE A – diversificazione", punto "Ulteriori specifiche interventi a.3: Cumulabilità dei contributi" il primo capoverso è così sostituito:

"Nell'ambito dell'azione a.3 "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili" le operazioni sono sostenute a condizione che non beneficino *di altri contributi pubblici* (comprese le detrazioni fiscali)."

D) il paragrafo "7.2 Spese generali" è sostituito come segue come segue:

"Sono ammesse le seguenti spese generali:

1) *onorari di professionisti abilitati, consulenze, gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritto di brevetto e di licenze inerenti gli investimenti per i quali viene richiesto il contributo nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo dell'investimento a cui queste si riferiscono (escludendo gli acquisti di macchine o attrezzature);*

2) *nel caso di acquisto di macchine o attrezzature, anche finalizzate alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nella misura massima del 1% dell'importo complessivo dell'investimento a cui queste si riferiscono;*

3) *le spese connesse all'attività di informazione e pubblicità se sono sostenute nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 3.3.3.2.13 "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del DAR e le spese per la tenuta del conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione) e le spese per garanzie fideiussorie richieste dall'amministrazione se direttamente attribuibili all'operazione oggetto di investimento e previste nel bando (anticipo, sal, IAP provvisorio, ecc.);*

Il totale delle spese generali di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, è ammesso nel limite massimo del 10% calcolato sull'investimento complessivo ammesso a contributo.

Nel caso in cui queste spese non sono richieste contestualmente con la domanda di aiuto, il richiedente/beneficiario può farsi riconoscere queste spese se sostenute successivamente alla data di ricezione della domanda di aiuto, a condizione che sia rispettato il suddetto limite massimo (10% sull'investimento complessivo ammesso a contributo) e non vi sia un aumento del contributo determinato dall'ente in sede di ammissibilità della domanda di aiuto. In tal caso è ammesso che il contributo derivante dalle suddette spese possa essere compensato con altre spese non sostenute/rendicontate senza che ciò determini una modifica del progetto approvato;"

E) al paragrafo “7.4 Congruità della spesa” al termine della lettera d) è aggiunto quanto segue:

“o, in alternativa, con il Prezzario regionale dei Lavori Pubblici approvato con DGR 244 del 1/3/2010”;

F) al paragrafo “12.1 Termini di presentazione della domanda di aiuto” il primo capoverso è sostituito come segue:

“Per partecipare alla graduatoria relativa ai fondi disponibili nell'annualità 2010, la domanda per l'accesso ai contributi (denominata 'Domanda di aiuto'), può essere presentata entro il 31 maggio 2010.”

G) al paragrafo “12.5 Domande non finanziabili per carenza di fondi” l'ultimo capoverso è sostituito come segue:

“Il subentro nella titolarità delle domande di aiuto può avvenire esclusivamente nei casi previsti dal DAR”

H) al fine di allineare le disposizioni del bando Misura 311 alle modifiche intervenute in materia di disciplina regionale delle attività agrituristiche (modifiche entrate in vigore alla data del 15/4/2010) ai paragrafi sotto indicati sono apportate le seguenti modifiche:

- al paragrafo “4. Soggetti ammessi a presentare domanda” all'ultimo capoverso della sezione “Per l'azione B – agriturismo” è aggiunto quanto segue:

“In alternativa, se la domanda di aiuto è stata presentata dopo l'entrata in vigore delle modifiche alla l.r. 30/2003 (15/4/2010), devono aver presentato al SUAP la documentazione necessaria per svolgere attività agrituristiche ai sensi della l.r. 30/2003 come modificata dalla l.r. 80/2009, oppure devono impegnarsi a presentarla entro il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di pagamento. In questi ultimi due casi la domanda è ammissibile se accompagnata dalla relazione agrituristica di cui all'articolo 7 della l.r. 30/2003 redatta sul sistema informativo di Artea e con esito positivo.”

-al paragrafo “9.2 Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento” il punto 9. è così sostituito:

“9. quando pertinente, sottoscrivere una garanzia fideiussoria a favore di ARTEA alla data della domanda di pagamento del saldo, in caso di assenza dell'autorizzazione agrituristica per gli interventi a valere sull'azione B della presente misura, oppure in caso che la domanda di aiuto a valere sulla misura 311 sia accompagnata dalle relazione agrituristica di cui all'articolo 7 della l.r. 30/2003 redatta sul sistema informativo di Artea e con esito positivo.”

-al paragrafo “9.3 Impegni successivi al pagamento” l'ultimo capoverso è così sostituito:

Per gli interventi dell'azione B della presente misura, il beneficiario si impegna inoltre a:

- restituire il contributo ricevuto nel caso di non ottenimento dell'autorizzazione per le attività agrituristiche oggetto dell'investimento entro il termine di 12 mesi dalla data di presentazione della

domanda di pagamento, o nel caso di perdita dell'autorizzazione per attività agrituristiche durante il periodo di durata degli impegni connessi alla durata dell'operazione di investimento. *Nel caso di attività agrituristica avviata a seguito di presentazione della DIA, la restituzione del contributo si applica nel caso di ricevimento, durante il periodo di durata degli impegni sopra indicati, di un atto definitivo di divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica da parte del comune competente.*

- al paragrafo “13.2 Richiesta del completamento della domanda di aiuto” punto B) ALTRA DOCUMENTAZIONE il punto 1 è così sostituito:

“1. copia dell'autorizzazione per attività agrituristiche rilasciata ai sensi della l.r. 30/03, oppure parere sulla relazione agrituristica espresso dall'ente competente, oppure in alternativa stampa relazione agrituristica di cui all'articolo 7 della L.r. 30/2003 redatta sul sistema informativo di Artea e con esito positivo, nonché dichiarazione in merito all'avvenuta presentazione della DIA o impegno a presentarla entro il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di pagamento.”

- all'allegato 1 “PRINCIPALITÀ DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA” al punto 2.2 AZIONE B – Agriturismo, all'ultimo periodo è aggiunta la seguente frase:

In alternativa nel caso che il soggetto richiedente abbia già presentato al SUAP la documentazione necessaria per svolgere attività agrituristiche ai sensi della l.r. 30/2003 come modificata dalla l.r. 80/2009, oppure si sia impegnato a presentarla entro il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di pagamento, per la dimostrazione della principalità valgono i contenuti della relazione agrituristica presentata sul sistema informativo di Artea e la cui stampa deve essere allegata alla relazione tecnica che accompagna il progetto.

2. di dare mandato ad ARTEA di apportare le suddette correzioni alla modulistica e di applicare il bando così come corretto ai fini della predisposizione della graduatoria preliminare e definitiva.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5 bis comma 1 lett. b) della L.R. n. 23 del 23/04/2007 e s.m.i., e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
SIMONE TARDUCCI